

Misure sulla tracciabilità, blocco temporaneo dei prodotti, giro di vite sull'etichettatura

Sanzioni fino al 3% del fatturato

DI DARIO FERRARA

Sanzioni fino al 3 per cento del fatturato per le imprese che non rispettano gli obblighi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari: rischiano grosso gli operatori che non approfondiscono la filiera di provenienza. Arriva, tuttavia, il blocco ufficiale temporaneo: una misura cautelare amministrativa atipica, che serve a evitare il sequestro penale se manca ad esempio all'appello il registro di carico e scarico: l'azienda ha dieci giorni per produrre i documenti mancanti.

Inasprite le sanzioni su etichettatura e origine dei prodotti per informazioni fuorvianti o origine non chiara, anche qui in proporzione al fatturato.

Recepito il divieto europeo di "latte" vegetale a tutela degli allevamenti bovini e bufalini: sanzionato chi usa termini come "latte di soia".

Istituito il registro unico per movimentare il latte di bufala e i suoi derivati: sarà il sistema informativo agricolo nazionale (Siaf) a monitorare in modo analitico flussi, quantità e origine.

Sono le misure amministrative introdotte a tutela del settore dalla legge 21/4/2026, n. 75, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 14/05/2026, n. 110, che entrerà in vigore venerdì 29 maggio.

Origini trasparenti. Diventa più oneroso, dunque, l'obbligo per gli operatori di conoscere la filiera, ad esempio chi ha fornito la materia prima, a chi è stato venduto il prodotto e così via.

Per la violazione degli obblighi di tracciabilità alimentare passa da un importo fisso a una forbice editale: da 6 mila a 48 mila euro. E se il fatturato annuo dell'azienda, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'accertamento, è sopra 48 mila euro, la sanzione è parametrata al 3 per cento del fatturato fino a 150 mila euro.

L'importo viene quantificato in base a parametri pre-

cisi: gravità della condotta; durata della violazione; collaborazione del responsabile nell'eliminare o attenuare le conseguenze; condizioni economiche del trasgressore. Per violazioni solo documentali o formali si può assegnare all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea: l'irrogazione della sanzione è sospesa fino alla scadenza del termine.

Prodotti "congelati". Il blocco ufficiale temporaneo delle merci è introdotto soltanto nel settore agroalimentare e nella pesca e può scattare durante l'accertamento soltanto se la violazione è di tipo formale, per carenza di documenti necessari, e non si rischia di mettere in commercio prodotti inidonei al consumo.

Il vincolo può colpire non solo il prodotto sottoposto a controllo ma anche i mezzi tecnici, come sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi e coadiuvanti.

La merce è affidata in custodia allo stesso operatore economico: l'impresa ha dieci giorni per trasmettere la documentazione correttiva all'indirizzo indicato nel provvedimento.

Se la documentazione sana la violazione, il prodotto è svincolato; in caso di omissione o documentazione non adeguata, il blocco si converte in sequestro amministrativo, contro il quale è comunque ammesso il ricorso dall'autorità competente.

Trasparenza per i consumatori. Ampio il ventaglio di misure contro la violazione degli obblighi di etichettatura e informazioni ai consumatori: per le infrazioni su pratiche leali di informazione, la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti e per l'indicazione del Paese di origine scattano sanzioni da 4 mila a 32 duemila euro, oppure 3 per cento del fatturato se superiore a 32 mila euro, con massimo di 100 mila.

Gli errori puramente formali sono "multati" da mille a 8 mila euro.

Per le violazioni sulla dichiarazione quantitativa de-

gli ingredienti si rischia di pagare all'erario da 2 mila a 16 mila euro, oppure il 3 per cento del fatturato se superiore a 16 mila euro, con massimo di 50 mila euro. Anche qui sulla determinazione dell'importo pesano gravità, durata, opera di attenuazione e condizioni economiche del trasgressore. Stretta anche sulle violazioni delle regole di produzione della mozzarella di bufala campana Dop.

Allevatori protetti. Stop al milk sounding: sono introdotte o rafforzate sanzioni amministrative contro l'uso non autorizzato delle denominazioni "latte" e dei termini tipici dei prodotti lattiero-caseari, ad esempio formaggio, burro, yogurt, panna e così via, per prodotti che non sono di origine animale ma da materie prime vegetali o da altre fonti.


È vietato preparare, produrre, confezionare, detenere, vendere, pubblicizzare o in generale mettere in commercio prodotti alimentari utilizzando denominazioni che usurpano, imitano o evocano termini come "latte", "formaggio", "yogurt", "burro" o altre denominazioni riconducibili ai prodotti lattiero-caseari, quando ciò contravviene alle regole fissate dal punto 2 della parte III dell'allegato VII del regolamento Ue 1308/2013.

Il divieto, che ha suscitato le proteste del mondo vegano, vale anche quando al termine vietato aggiunte indicazioni che spiegano dell'origine vegetale, ad esempio formaggio vegetale o locuzioni negative ("non formaggio"), se il complesso della denominazione evoca o imita i prodotti lattiero-caseari.

Per i trasgressori scatta una sanzione amministrativa tra 4 mila e 32 mila euro, con tetti ulteriori parametrati al fatturato fino a 100 mila euro.

Sono disposte la confisca obbligatoria e la distruzione della merce e dei materiali, ad esempio etichette, imballi, materiale promozionale impiegati per commettere la violazione. Non è ammesso il pagamento in misura ri-

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - S.30524 - L.1601 - T.1615



dotta.

Licenza a punti. Chiudiamo col mare. Aumentano le sanzioni per violazione nell'etichettatura e la tracciabilità del pesce: il minimo sale da 750 a mille euro.

Confisca obbligatoria degli attrezzi illegali, ad esempio reti a maglia troppo stretta, anche se si paga la multa in misura ridotta.

Graduato il sistema dei punti sulla licenza: non più una decurtazione fissa, ma parametrata alla gravità: ad esempio per il pesce sotto taglia scatta la sanzione grave solo oltre i cento chili, il che richiede alla polizia giudiziaria un accertamento quantitativo sul posto.

— © Riproduzione riservata — ■

Le misure amministrative

- La legge 75/2026 entra in vigore il 29 maggio con nuove tutele per le filiere agroalimentari
- Sanzioni fino al 3% del fatturato per le imprese che non rispettano gli obblighi di tracciabilità
- Il blocco temporaneo delle merci evita il sequestro penale quando mancano i documenti necessari
- L'azienda ha 10 giorni per produrre la documentazione correttiva durante il periodo di blocco
- Sanzioni da 4 mila a 32 mila euro o 3% del fatturato per etichettatura ingannevole o origine non chiara
- Stop all'uso del termine "latte" per prodotti vegetali a tutela degli allevamenti bovini e bufalini
- Confisca obbligatoria e distruzione della merce per chi usa denominazioni come "formaggio", o "burro" per prodotti non animali
- Il registro unico Siasf monitora flussi, quantità e origine del latte bufalino e suoi derivati
- Aumentano le sanzioni per la tracciabilità del pesce con minimo di mille euro e confisca degli attrezzi illegali
- Il sistema punti per la licenza di pesca applica decurtazioni parametrata alla gravità della violazione